



Comune di Cesenatico

Settore "Servizi alla Persona Turismo e Sport"

Ufficio Servizi Sociali

BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CONDUTTORI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2014 – “FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE”

Ai sensi e per gli effetti della:

- ✓ Legge 9 dicembre 1998 n.431, art.11;
- ✓ Legge regionale 9 agosto 2001 n.24, artt.38 e 39;
- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale n.1414 del 23/17/2014, “Fondo Regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 38 della L.R. 24/2001 – Criteri anno 2014 e riparto dei fondi anno 2014”;
- ✓ Deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 14/10/2014;

viene indetto un bando per l'erogazione di contributi integrativi ai cittadini titolari di contratti di affitto per il pagamento del canone di locazione riferiti a immobili adibiti ad uso abitativo:

I cittadini interessati ad ottenere l'erogazione del contributo dovranno inviare domanda al Comune di Cesenatico su apposito modulo, entro e non oltre venerdì 21 novembre 2014, secondo le modalità contenute nel presente bando di concorso.

A. DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi a beneficiare dei contributi i cittadini che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) **♦ Cittadinanza italiana oppure**
 - ♦ Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure
 - ♦ Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286/98 e successive modifiche;
- 2) **residenza anagrafica nel Comune di Cesenatico** e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- 3) **per i soli cittadini extracomunitari: residenza da almeno dieci anni** nel territorio nazionale oppure da almeno cinque anni nella Regione Emilia-Romagna (la residenza deve essere continuativa e non frazionata nel tempo);

N.B. I requisiti di cui ai punti 1) e 3) è sufficiente che siano posseduti dal solo soggetto che presenta domanda di contributo.

- 4) **titolarità di un contratto di locazione o sublocazione** ad uso abitativo per un alloggio sito nel Comune di Cesenatico, stipulato ai sensi di legge regolarmente registrato presso l'Ufficio delle Entrate o in corso di registrazione

In caso di contratto di locazione cointestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i due nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; verrà considerata la loro situazione economica separatamente, dividendo l'importo del canone a metà, salva diversa disposizione contrattuale in merito all'obbligazione economica.

In caso di due contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a due famiglie anagrafiche coabitanti, i due nuclei possono fare domanda di accesso a contributo separatamente; si considererà separatamente la loro situazione economica e l'importo del canone previsto in ciascun contratto.

- 4) Titolarità di un **contratto di assegnazione in godimento di un alloggio** di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita (punto 7.6 della delibera G.R. n. 1414/2014);
- 5) **non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale**
 - è ammissibile a contributo la locazione fino al momento in cui l'alloggio ERP già assegnato entra nella disponibilità dell'assegnatario;
 - è ammissibile la locazione in presenza di un alloggio ERP assegnato e disponibile per la quale sia già stata avviata la procedura di recesso da parte dell'inquilino.
- 6) **non essere assegnatario di un alloggio comunale**, salvo i casi di
 - contratto stipulato ai sensi delle Leggi 431/98 e 392/78 (“equo canone”) e dalla L. n. 359/92 (“patti in deroga”);

- titolarità di una concessione amministrativa d'uso di alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.
- 7) il richiedente **non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale salvo i seguenti casi.**
- titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
 - titolarità di una quota di un alloggio non superiore al 50%;
 - titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
(in relazioni ai precedenti due punti si precisa che la restante percentuale di proprietà non deve essere in capo ad un'altra persona del nucleo familiare del richiedente)
 - la titolarità di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
 - concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso;
 - alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq., con ulteriori 15 mq. per ogni componente oltre i primi due.
 - Titolarità di diritti reali su alloggio diventato inagibile in seguito a sisma del maggio 2012;
- 8) Non essere beneficiario, nell'anno 2014, di un contributo per l'"emergenza abitativa" (delibere di Giunta Regionale nn. 2051/2011, 817/2012 e 1709/2013);
- 9) Non essere beneficiario nell'anno 2014 di un contributo del fondo per la "morosità incolpevole" (art. 6 D.L. n. 102/2013 convertito con L. n. 124/2013);
- 10) patrimonio mobiliare non superiore a Euro 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.lgs 109/98, così come modificato dal D. Lgs n. 130/2000;
- 11) valore ISE non superiore a Euro 34.308,60 derivante da dichiarazione sostitutiva riferita ai redditi percepiti nell'anno 2013;
- 12) valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

	Valore ISE		incidenza canone/valore ISE
Fascia A	Fino a € 13.035,88		non inferiore al 14%
	Valore ISE	Valore ISEE	Incidenza canone/valore ISE
Fascia B	da € 13.035,89 a € 34.308,60	non superiore a 17.154,30	non inferiore al 24%

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE, della tabella di cui al punto precedente, risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono tra loro cumulabili.

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione **non sono efficaci**:

- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate dopo il termine di chiusura del bando comunale;
- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate dopo il termine di chiusura del bando comunale.

Sono fatte salve le nuove dichiarazioni sostitutive chieste dal Comune in seguito agli accertamenti dei requisiti. I requisiti per l'accesso al contributo, dei punti dal n. 1) al n. 7) sopra citati, devono sussistere alla data di presentazione della domanda e devono permanere in corso d'anno, e sono valutati con riferimento al nucleo familiare. Nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui sopra in corso d'anno, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza canone/valore ISE considerando solo i mesi di locazione fino al momento della perdita del requisito.

Il requisito di cui ai punti 3) e 4) deve riferirsi ad uno dei componenti del nucleo familiare così come determinato dal D. Lgs. 109/98 e succ. modifiche.

Il richiedente è tenuto a comunicare ogni variazione riguardante i requisiti dichiarati oltreché l'eventuale cambio di residenza successivo alla data di presentazione della domanda.

In caso di mancata comunicazione della variazione di residenza, il contributo sarà direttamente ricalcolato limitatamente al periodo di residenza nell'alloggio dichiarato in domanda.

B. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata dall'intestatario del contratto di locazione o da un componente del nucleo ISEE anche non intestatario del contratto purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione. (N.B.: L'avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha presentato la domanda di contributo). La domanda, da presentarsi in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere compilata **esclusivamente, a pena di esclusione**, su moduli predisposti dal Comune di Cesenatico in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico **con scadenza il 21/11/2014**, consegnandola **all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP)** ubicato nella sede del Municipio in via Marino Moretti 3/5.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti, con riferimento alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e Attestazione ISE/ISEE **in corso di validità** della quale dovrà indicare il numero e la data di sottoscrizione.

In alternativa, potrà allegare attestazione ISE/ ISEE e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (con tutti i fogli allegati) riferita a **tutti i componenti del nucleo familiare** con redditi riferiti all'anno 2013 o indicare l'avvenuta consegna della stessa al Comune di Cesenatico specificando a quale Ufficio e per quale istanza.

Alla domanda devono essere allegate, a pena di inammissibilità della stessa e conseguente esclusione:

- a) per i cittadini di Stato non aderente all'Unione Europea: permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno almeno annuale in corso di validità o documentazione attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo (**per tutti i componenti il nucleo di famiglia**);
- b) copia del contratto di locazione;
- c) copia della registrazione del contratto riferita all'anno 2014;
- d) copia "cedolare secca" ove presente;
- e) dichiarazione del proprietario dell'alloggio (su modulo predisposto dal Comune) attestante il regolare pagamento del canone di locazione;
- f) ogni altra documentazione atta a provare l'avvenuto regolare pagamento del canone di locazione per un periodo non inferiore a 9 mensilità.

Dovrà inoltre essere allegata **documentazione bancaria riportante gli estremi dell'intestatario del conto corrente e il relativo codice IBAN. Si sottolinea che il beneficiario deve essere intestatario o almeno cointestatario del conto.**

In caso di consegna della domanda da parte di persona diversa dal richiedente o di spedizione, sarà necessario allegare una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del richiedente stesso.

Il Comune non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

E' a disposizione per informazioni telefoniche lo Sportello Sociale del Comune al n. 0547.79324 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00).

C. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2014 e relativi sia ad alloggi situati nel Comune di presentazione della domanda sia ad alloggi situati in un Comune della Regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda anche in seguito a proroga o rinnovo, oppure stipula di un nuovo contratto di locazione.

Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2014 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, anche in un altro comune della regione Emilia-Romagna.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora invece il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

D. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico verrà calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE. Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore ad € 680,00 l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo tale limite.

Il contributo verrà erogato in proporzione ai mesi di validità del contratto di locazione ed al permanere dei requisiti previsti, con decorrenza 01/01/2014.

Il contributo non potrà superare il 50% dell'importo del canone annuo. Le frazioni di mese inferiore a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo. In caso di contributo inferiore ad Euro 50,00, non si procederà all'erogazione.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 10, comma2, della L. 431/1998 i contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con le detrazioni IRPEF per i canoni di locazione di unità immobiliari stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998 previste dall'art. 16 del Testo Unico delle Imposte di Registro. Pertanto chi percepirà contributi per il presente bando riferito all'anno 2014, non potrà utilizzare le detrazioni IRPEF con la dichiarazione IRPEF 2015 (per i redditi 2014).

Il contributo eventualmente spettante per l'anno 2014 **dovrà essere riscosso entro il termine massimo del 31/05/2015** salvo diversa disposizione Regionale. Decorso tale termine, il contributo non potrà più essere riscosso e andrà a far parte delle economie da comunicare alla Regione.

E. ACCERTAMENTI DEL COMUNE

Ai fini del controllo sulle dichiarazioni sostitutive uniche, si applicano le procedure e le modalità previste dall'art. 71 DPR 445/2000 e dall'art 43 quater del "Regolamento per la realizzazione di alcuni interventi e prestazioni di servizi in campo sociale", introdotto con delibera consiliare n. 59 del 04.08.2008 e successive modifiche.

Detti controlli verranno disposti anche attraverso la Guardia di Finanza-Tenenza di Cesenatico per effetto del protocollo d'intesa approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 413 del 10.11.2011.

Nell'ipotesi in cui i riscontri formali effettuati e le controdeduzioni prodotte dal richiedente non forniscano elementi sufficienti per superare i dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, così come nel caso di mancata presentazione di controdeduzioni, la domanda non verrà ammessa a contributo.

Si rammenta al richiedente che l'art. 76 del D.P.R. 445/2000 prevede che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Inoltre, fermo restando quanto sopra, l'art.75 del D.P.R. 445/2000 prevede che, nel caso in cui emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1414/2014, nel caso di assenza di redditi (fatti salvi i redditi esenti), oppure in caso di redditi inferiori o pari al canone annuo oppure di redditi inferiori alla soglia del canone annuo maggiorata del 30% (es. se il canone annuo è di € 4.000,00 la somma dei redditi deve essere superiore a € 5.200,00), il Comune, prima dell'erogazione del contributo verificherà l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata e procederà all'esclusione dal beneficio delle istanze che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare, escluse quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF.

→ Pertanto, nel caso di assenza di redditi (fatti salvi i redditi esenti), oppure in caso di redditi inferiori o pari al canone annuo, la domanda sarà considerata inattendibile ed il richiedente dovrà chiarire le modalità di sussistenza economica del proprio nucleo familiare, **a pena di esclusione dal contributo.**

→ In caso di dichiarazione mendace o inattendibile, con riferimento al punto di cui sopra sullo stato della situazione economica, si procederà all'esclusione dal beneficio.

F. MOROSITA'

In caso di morosità, il contributo eventualmente spettante potrà essere direttamente erogato dal Comune al locatore a sanatoria della morosità medesima. Tale modalità verrà attuata in caso di morosità accertata giudizialmente, a mezzo di dichiarazione del locatore, a mezzo di altra idonea documentazione o a cura dei Servizi Sociali Comunali.

G. ALTRE DISPOSIZIONI

Il procedimento di cui al presente bando, ai sensi del vigente *Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi e sull'accesso ai documenti amministrativi* approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 09/08/2010, si concluderà **entro 150 giorni** dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Una volta completata l'istruttoria delle domande e soltanto dopo che la Regione Emilia-Romagna avrà provveduto al riparto delle risorse finanziarie fra i Comuni, l'Amministrazione Comunale, sulla base di tale ripartizione e nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico, stabilirà la percentuale di contributo da erogare a ciascuna fascia, erogando un contributo proporzionato alle risorse disponibili. Il contributo non potrà superare il 50% del canone annuo per ciascun richiedente.

L'Amministrazione Comunale provvederà all'affissione all'Albo Pretorio Comunale dell'elenco degli ammessi ai contributi, che avrà valore di avvenuta notifica a tutti gli interessati senza necessità di ulteriori comunicazioni e si provvederà altresì a comunicare individualmente l'eventuale esclusione dal beneficio.

Avverso il provvedimento di esclusione potrà essere presentato un documentato ricorso in opposizione al Dirigente del Settore Servizi alla Persona Turismo e Sport entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Le modalità di liquidazione del contributo sono, di norma, l'invio di FAD (assegno di trattenuta non trasferibile) al domicilio e l'accredito su conto corrente bancario e/o postale.

Si precisa che **l'accredito su conto corrente bancario e/o postale, unica modalità possibile in caso di importi superiori ad € 1.000,00**, potrà essere effettuato solo dietro presentazione di documentazione bancaria riportante gli estremi dell'intestatario del conto e il relativo codice IBAN.

Si sottolinea che il **beneficiario deve essere intestatario o almeno cointestatario del conto**.

In mancanza non si potrà procedere alla liquidazione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1414/2014 avente ad oggetto: *"Fondo Regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 38 della L.R. 24/2001 – Criteri attuativi anno 2014"*;

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

I dati personali comunicati nell'istanza e nella documentazione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di accedere ai contributi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Cesenatico ed il Responsabile è il Dirigente del Settore "Servizi alla Persona turismo e sport";

I dati saranno comunicati alla Regione Emilia Romagna, nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ex art. 22 Legge 241/90).

Dalla Residenza Municipale, 21/10/2014

Il Dirigente
Dott. Claudio Ceredi